

Repertorio n. 45706 Raccolta n. 15125 -
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il quattordici novembre duemilaundici alle ore 10,30 -----
----- 14/11/2011 -----

In Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci. -----
Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Nota-
rile di Milano, -----

----- è presente la signora: -----
ANNALISA SARA DORIS, nata a Bassano Del Grappa (VI) il 7 maggio
1970, domiciliata per la carica a Basiglio, Milano 3 (MI), Via Francesco
Sforza, Palazzo Meucci, -----
della cui identità personale sono certo, la quale, nella sua qualità di Presi-
dente Esecutivo della -----

----- "**FONDAZIONE MEDIOLANUM**" -----
con sede in Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, codi-
ce fiscale 97247230580, iscritta al Registro delle Persone giuridiche della
Prefettura di Milano al n. d'ordine 909 della pagina 5012 del volume 4°,
chiede la mia assistenza per la redazione del verbale del solo primo punto
posto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione stessa, convocato in questo luogo per il giorno 11 novem-
bre 2011, alle ore 10,30 in prima convocazione e per oggi, a quest'ora, in
seconda convocazione, mediante lettera inviata via fax agli aventi diritto, in
data 3 novembre 2011, in conformità all'art. 12 dello statuto sociale per de-
liberare sul seguente -----


- ORDINE DEL GIORNO -----
1. Trasformazione della Fondazione in ONLUS e modifiche statutarie agli
Artt. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18; -----
 2. Informativa sulle attività della Fondazione; -----
 3. Varie ed eventuali. -----

Assume la presidenza la signora Annalisa Sara Doris, la quale avendo
constatato che, oltre ad essa Presidente Esecutivo sono presenti i consi-
glieri, signori Roberto Beghetto, nonché, collegati in teleconferenza, Alfre-
do Messina ed Edoardo Lombardi, assistono i revisori effettivi Francesco
Antonio Giampaolo, Presidente, e Damiano Zazzeron, mentre hanno giusti-
ficato la loro assenza gli altri consiglieri Marina Berlusconi e Paolo Sciumè,
nonchè il terzo revisore Francesco Vittadini e sono state osservate tutte le
formalità prescritte dalla legge, dichiara il consiglio validamente costituito
in seconda convocazione ed apre la seduta. -----

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presi-
dente ricorda che il Consiglio aveva già valutato l'opportunità di avviare il
procedimento finalizzato all'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS da parte di
"Fondazione Mediolanum", onde beneficiare delle agevolazioni fiscali pre-
viste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modifi-
cazioni. -----

A tale proposito, osserva che l'Agenzia delle Entrate con la recente circolare
n. 38/E dell'1 agosto 2011 ha confermato e chiarito l'orientamento già
espresso con circolare 59/E del 31 ottobre 2007 e risoluzione n. 164/E del
28 dicembre 2004, secondo cui la qualifica di ONLUS non deve essere ne-
gata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali,

Registrato a MILANO 6
AGENZIA delle ENTRATE
Il 14.11.2011
al N. 3457
e 213,0



anche qualora questi esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS. -----

Tale orientamento dell'Agenzia delle Entrate consente di superare ogni eventuale residuo dubbio sulla possibilità di "Fondazione Mediolanum" di chiedere tale qualifica. -----

Alla luce di ciò, il Presidente propone di deliberare l'adozione di un nuovo testo di statuto, di cui i consiglieri hanno già avuto copia, recante le modifiche funzionali alle determinazioni di cui sopra e, precisamente, recante le modifiche già concordate agli articoli: 1 (Costituzione), 3 (Scopi), 4 (Attività istituzionali e connesse), 7 (Fondo di gestione), 8 (Esercizio finanziario), 10 (Organi della Fondazione), 11 (Consiglio di Amministrazione), 13 (Presidente della Fondazione), 15 (Segretario Generale), 16 già 17 (Collegio dei Revisori dei Conti), 17 già 18 (Scioglimento e devoluzione), 18 già 19 (Clausola di rinvio). -----

Si propone, invece, la soppressione dell'articolo 16 (relativo all'Advisory Board), ciò da cui consegue, altresì, la rinumerazione dei successivi articoli. Il Presidente propone di avviare, conseguentemente, il procedimento diretto alla assunzione della qualifica di ONLUS, al fine di accedere al trattamento fiscale agevolato ad essa connesso. -----

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità -----
----- delibera -----

1) di adottare, in sostituzione del vigente, il testo aggiornato di statuto che si allega sotto -A-; -----

2) di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, ottemperando a tutte le formalità richieste dalla normativa vigente; -----

3) di autorizzare il presidente della Fondazione Mediolanum ad accettare ed introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche che venissero imposte dalle competenti Autorità, con facoltà di interporre occorrendo gli opportuni gravami. -----

Il Presidente comunica che la riunione proseguirà in separata sede per la trattazione del secondo e terzo argomento all'ordine del giorno. -----

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,40. -----

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato. -----

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su un foglio per quattro facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 10,41. -----

ANNALISA SARA DORIS -----

ARRIGO ROVEDA sigillo -----

E' co
la "F
La
com
Ess
nell
La

D
ac
di
st

Allegato -A- alla raccolta n. 15125

STATUTO

FONDAZIONE MEDIOLANUM

con sede in Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Mediolanum Onlus" (di seguito anche la "Fondazione") con sede in Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci.

La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'uso dell'acronimo ONLUS.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dai Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi


La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, sia diretta sia indiretta a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4

Attività istituzionali e connesse

L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 3 attraverso le seguenti attività:

- i. Programmazione, predisposizione ed offerta di interventi ed attività finalizzate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che l'individuo incontra nel corso della vita;
- ii. organizzazione di prestazioni ed iniziative di aiuto e sostegno di persone in difficoltà che necessitano di interventi di assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento ai bambini;
- iii. la concessione di erogazioni gratuite in denaro e/o in natura effettuate a favore delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo al mondo dell'infanzia;



- iv. la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni e liberalità appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione nonché collaborare con enti con finalità analoghe alle proprie, anche partecipando alla costituzione e/o alla gestione degli stessi, nei limiti consentiti alle Onlus dalla normativa vigente.

La Fondazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, le seguenti attività:

- v. sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse della Fondazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto;
- vi. promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero successivamente, nonché da soggetti terzi;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore o di terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanza della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9
Fondatore

E' Fondatore la società Mediolanum S.p.A.



Art. 10
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. e per esso dal suo Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del loro mandato, i membri del Consiglio si ritengono prorogati fino alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del socio Fondatore.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio preventivo annuale ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 3) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 5) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, le modifiche allo Statuto;
- 6) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

- 7) deliberare con il voto favorevole della maggioranza di quattro quinti dei membri, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 8) costituire, se ritenuto necessario od opportuno per le esigenze della Fondazione, Comitati o Commissioni con funzioni consultive e/o di coordinamento;
- 9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di tre membri tra cui il Presidente Esecutivo, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 12 **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente Esecutivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente Esecutivo, da un Amministratore, dal Segretario del Consiglio o dal Segretario Generale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente Esecutivo o da altro membro del Consiglio che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.


Il Consiglio può, inoltre, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13 **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente del Fondatore Mediolanum S.p.A. che può revocarlo.



In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 14
Presidente Esecutivo

Il Presidente Esecutivo della Fondazione è presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. e per esso dal suo Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Qualora il Fondatore non potesse o volesse nominare il Presidente Esecutivo, quest'ultimo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente Esecutivo resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Egli ha la generale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente Esecutivo sovrintende alla gestione operativa e organizzativa della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura.

In particolare, il Presidente Esecutivo per gli aspetti amministrativo-contabili si avvale della collaborazione del Vice Presidente Vicario, del Fondatore Mediolanum S.p.A., ove lo stesso sia membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 15
Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Esecutivo, anche all'interno del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e, qualora non fosse membro del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio stesso.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

